

# **REGOLAMENTO COMUNALE RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 aprile 2010 - deliberazione n. 15

Entrato in vigore in data

## **INDICE**

### **PARTE I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 – OGGETTO

Articolo 2- PUBBLICA DIFFUSIONE

Articolo 3 ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 4 – SEZIONI DELL'ALBO

Articolo 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 6 – MODALITA' D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Articolo 7 – INTEVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE

### **PARTE II- CONSULTE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

Articolo 8 – CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 9 - FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Articolo 10 – ISCRIZIONE ALLE CONSULTE

Articolo 11 – EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Articolo 12 - ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Articolo 13 – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Articolo 14 - IL VICE PRESIDENTE

Articolo 15- L'ESECUTIVO

Articolo 16 – ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

Articolo 17 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA  
LE CONSULTE

Articolo 18 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE  
ATTIVITA'DELLE CONSULTE

### **PARTE III – RAPPORTI CON IL SINGOLO VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE**

**Allegato A**

**Allegato B**

**Allegato C**

# **PARTE I – L’ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Obiettivo del presente regolamento è il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle libere forme associative.
2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente regolamento l'albo delle associazioni, i requisiti e le modalità per la relativa iscrizione e le procedure di aggiornamento, le consulte delle associazioni, le forme di finanziamento e di sostegno delle attività delle consulte.

## **ARTICOLO 2 - PUBBLICA DIFFUSIONE.**

1. Il Comune si impegna a diffondere la conoscenza del presente regolamento e o dell'albo delle associazioni mediante i normali mezzi di comunicazione.
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti e richiederne copia.
3. Copia del regolamento sarà consegnata ad ogni associazione iscritta all'Albo.

## **ARTICOLO 3 - ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

Sono considerate "Forme associative", ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale, i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), che siano espressione della comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di pubblico interesse.

E' istituito l'albo delle Forme associative, allo scopo di favorirne la partecipazione alle scelte politico amministrative, di affidare loro compiti di pubblico interesse, di perseguire più elevati livelli di coesione sociale..

All'Albo possono accedere tutte le forme associative operanti sul territorio, intendendosi anche tutti i soggetti compresi all'art.1, comma 4 e comma 6, della legge n. 328/2000, detentori di risorse e portatori di interessi collettivi . Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale, culturale della e ambientale. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto elenco non interferisce coi requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e **non è finalizzata alla stipula di convenzioni.**

Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto Albo è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'Elenco Regionale.

Qualora raggruppamenti di Forme associative si iscrivano all' Albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.

## **ARTICOLO 4 - SEZIONI DELL’ALBO**

L' Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, caratterizzate in ordine alle attività prioritariamente svolte dalle associazioni come segue:

1. Associazioni di volontariato sociale, culturali, ambientaliste e promozionali.

-la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale

- la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale
- la tutela dei diritti e la promozione della persona, il sostegno alle persone in difficoltà
- il sostegno alle famiglie
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio
- studio e valorizzazione delle realtà locali
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
- la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale

### 3.Associazioni sportive , del tempo libero

- la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative
- la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile
- la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni femminili.

### **ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Al solo fine dell'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo della Forma Associativa:

- assenza di qualsiasi scopo di lucro
- ordinamento interno a base democratica
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti
- almeno un anno di effettiva attività.

Eccezionalmente possono essere iscritte associazioni di nuova costituzione che presentino un valido

progetto di attività e forniscano garanzie di operatività.

Le forme associative iscritte ad albi e registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo sono iscritte d'ufficio nell'elenco, previa richiesta del loro legale rappresentante.

### **ARTICOLO 6 - MODALITA' D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

L'iscrizione nell'Elenco delle Forme Associative è disposta dal Sindaco al quale deve essere indirizzata la relativa domanda.

Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma Associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Montella.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero una dichiarazione d'intenti che consenta di valutare la Forma Associativa ai sensi dell'art. 3;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare.

Il Sindaco qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla Forma Associativa.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.

Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco deve essere immediatamente comunicato al Sindaco dal rappresentante legale o dal referente indicato.

Il Sindaco provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venir meno dei suddetti requisiti.

## **ARTICOLO 7 - INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE.**

In relazione alle finalità di cui all'art 3, del dettato dell'art 46 dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia , il Comune favorisce le attività delle forme associative tramite:

- a) la cooperazione in servizi di pubblico rilievo o a favore di determinate categorie di cittadini mediante stipula di apposite convenzioni;
- b) il sostegno a progetti specifici di attività;
- c) l'erogazione di contributi economici e patrocini
- d) la messa a disposizione di beni, impianti e/o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni forma associativa interessata.

## **PARTE II – CONSULTE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

### **ARTICOLO 8 - CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

Il Comune istituisce le Consulte di settore ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale secondo le aree in cui è articolato l' Albo.

### **ARTICOLO 9 - FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE**

Sono finalità delle Consulte di settore:

- la promozione della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
- la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città ed alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
- lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme Associate no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
- l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale;
- lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
- la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalla singole Forme Associate.

### **ARTICOLO 10 – ISCRIZIONE ALLE CONSULTE**

L'iscrizione alla Consulta di settore è effettuata su domanda della Forma Associativa rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda la Forma Associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.

Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.

Ogni forma Associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

### **ARTICOLO 11 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Albo è condizione per far parte delle Consulte di settore delle Forme Associate.

Nessuna associazione può partecipare a più di due Consulte di settore.

L'ammissione ad ulteriori consulte è subordinata alla effettiva attività svolta con continuità dall'associazione in altri settori.

### **ARTICOLO 12 - ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE**

Sono organi della Consulta:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- l'Esecutivo
- l'Assemblea.

### **ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Forme Associative iscritte nell'Elenco e resta in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Consulta;
- convoca l'Assemblea di concerto con l'Esecutivo e la presiede;
- convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori; successiva.

### **ARTICOLO 14 – IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento in tutte le funzioni.

### **ARTICOLO 15 – L'ESECUTIVO**

L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a 5 e non superiore a 9.

L'Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

In particolare l'Esecutivo:

- nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente assegna particolari mansioni;
- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
- propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
- amministra i contributi predisponendo apposito rendiconto.

### **ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE**

L'assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:

- dal Presidente della Consulta di settore;
- dai rappresentanti delle Forme Associative iscritte nell'Elenco.

Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente.

Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere fra i rappresentanti delle Forme Associative il Presidente ed i membri dell'Esecutivo;
2. determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
3. proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
4. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
5. esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
6. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzioni, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili.

In relazione ai punti 5 e 6 la Giunta Comunale deve obbligatoriamente richiedere il parere delle Consulte.

Tale parere deve essere fornito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

#### **ARTICOLO 17 – COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA LE CONSULTE**

L'Amministrazione Comunale si riserva di convocare i presidenti delle Consulte per affrontare l'elaborazione e la predisposizione di comuni programmi d'intervento.

#### **ARTICOLO 18 – FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE**

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:

- a) spazi di riunione;
- b) segreteria organizzativa.

Annualmente la Giunta comunale, informate le commissioni consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti quali interventi formativi, progetti sperimentali e sperimentazioni.

# **PARTE III – RAPPORTI CON IL SINGOLO VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE**

## **ARTICOLO 19**

1. Il comune di Montella, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con apposito atto.

2. Gli elenchi istituiti indicheranno:

a) le generalità complete del volontario;

b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontariato intenda collaborare con pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;

c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontariato, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevati ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione;

Tali elenchi potranno essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

a) Assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori d'handicap);

b) Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semi – residenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap);

c) Assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane, portatori di handicap, famiglie in difficoltà;

d) Sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto, limitatamente all'interno dell'edificio scolastico e dell'area cortiliva;

e) Sorveglianza ed informazione al pubblico presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale (ad es. . teatro, museo, biblioteche ) per meglio adeguare gli orari di accesso ed i servizi alle esigenze dell'utenza;

f) Sorveglianza e cura di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico;

g) Attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso strutture a gestione comunale o presso il domicilio degli utenti;

h) Sorveglianza ed altre attività di tutela dell'ambiente in aree verdi di particolare interesse ecologico.

i) Sorveglianza/assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo;

j) Trasporti di carattere sociale;

l) Attività di laboratorio artistico/ culturale all'interno delle strutture comunali.

## **ARTICOLO 20**

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, uso di macchinari complessi ed in attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontario (patentini, abilitazioni, etc...).

## **ARTICOLO 21**

1. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per l'attività di cui all'art. 19 solo se non gestibile in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o Cooperative sociali iscritti nei rispettivi registri ed albi regionali e provinciali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

## **ARTICOLO 22**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.19 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti (Ufficio Igiene Pubblica e Servizi socio-sanitari dell'ASL) che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecniche corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e attraverso visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

d) all'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

## **ARTICOLO 23**

1. Qualora le attività di cui all'art. 19 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impegnati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

## **ARTICOLO 24**

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del progetto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

## **ARTICOLO 25**

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a stipulare a favore dei volontari inseriti nelle attività una apposita assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 26**

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di vera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili ( come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

## **ARTICOLO 27**

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con il comune di Montella devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

## **ARTICOLO 28**

1. L'amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Cooperative Sociali iscritti nei rispettivi Registri e Albi Provinciali e Regionali, che svolgono attività nel Comune di Montella, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 19 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di Organizzazioni di Volontariato o di Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri o Albi Regionali e Provinciali, esclusivamente in ordine di attività che non siano attinenti alla attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

## **ARTICOLO 29**

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impegno di qualsiasi natura.

## **ARTICOLO 30**

1. L'Elenco di cui all'art. 19 istituito con atto del C.C. può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. In questo caso deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali apposita domanda indicando finalità, tempi e modalità dell'intervento richiesto, nonché le competenze specifiche eventualmente richieste al volontario.

2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontariato stesso, l'Amministrazione non interverrà con un sostegno economico a favore dell'utente.

## **ARTICOLO 31**

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra Amministrazione e singoli volontari, questi e il Responsabile di Settore al quale fa capo l'attività svolta o altro Responsabile di progetto da questi incaricato, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

### **a. per l'Amministrazione**

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontario singolo il carattere contingente dell'intervento;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione di spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

### **b. per i volontari**

b.1. la dichiarazione che le attività avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazioni lavorative dipendente o professionale;

b.2. accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili dell'ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabiliti ed essere disponibili alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di opere nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività.

## **ARTICOLO 32**

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte dell'istituzione pubblica interessata o da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

**ALLEGATO A**  
**ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTELLA ED IL VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.**

CONSIDERATO:

-Che il COMUNE DI MONTELLA ha istituito un elenco di volontari disponibili a presentare attività di volontariato individuali;

-Che il Sig. o la Sig. ra..... è stato iscritto all'elenco del volontariato individuale in data.....con n.....e che ha offerto la sua attività volontariato per lo svolgimento della seguente attività:

.....  
.....  
.....

tra il Sig.....ed il Comune di Montella rappresentato

da.....( Responsabile del progetto)

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1) Le prestazioni volontarie oggetto del presente accordo non sostituiscono in alcun modo

quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

2) Che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale di Montella ed

il sig.....in relazione alle attività da questi svolte;

3) L'amministrazione Comunale ha stipulata con la compagnia.....

Un'apposita Assicurazione a favore del Sig.....contro i Rischi di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività , ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

4) L'amministrazione Comunale si impegna a rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per le seguenti attività:

a - rimborso chilometrico nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti dell'Ente per utilizzo del proprio mezzo per il tragitto dalla propria abitazione al luogo in cui si svolge l'attività di volontariato;

b - spese vive documentate con scontrini, biglietti di mezzi di trasporto preventivamente concordate con il Responsabile del progetto;

c - spese per acquisire titoli di idoneità allo svolgimento dell'attività volontaria, quali ad esempio il libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Azienda ASL

5) Le attività svolte dal volontario che sottoscrive il presente accordo avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

6) Il volontario accetta di operare, in forma coordinata con il Responsabile di progetto nominato dall'Ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione

assicurando l'adeguata continuità dell'intervento, per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;

7) Il volontario e l'Ente dichiarano di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività;

8) L'attività si svolge secondo il progetto di seguito descritto:

- tempi previsti per l'intervento:

durata del progetto .....

numero ore giornaliere previste .....

- utente o utenti a favore dei quali viene svolta l'attività:

.....

.....

.....

- modalità di comunicazione tra il Responsabile del progetto ed il volontario:

.....

.....

- eventuali altri volontari o collaboratori al progetto con i quali si richiede di mantenere contatti/coordinamento.....

.....

.....

- attività di formazione alle quali il volontario è tenuto a partecipare:.....

.....

...

Si concorda una verifica dell'attività entro il giorno ..... con la seguente modalità .....

.....

Per il Comune di Montella

Il Volontario

Il Responsabile del progetto

.....

.....

**ALLEGATO B**  
**SCHEMA DELL'ELENCO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE**

N. iscr

Data

Nome

Cognome e  
indirizzo

Data e luogo  
di nascita

Esperienze  
precedenti in  
ambito

lavorativo e/o  
volontariato

Ambito di  
attività  
prescelti

**ALLEGATO C  
MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

IL/LA SOTTOSCRITTO .....  
NATO A .....  
RESIDENTE A ..... VIA .....

CHIEDE

DI ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI PER LA  
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MONTELLA PER ATTIVITA'  
SOLIDARISTICHE.

A TAL FINE DICHIARA:

1) CHE LE PROPRIE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI  
VOLONTARIATO SONO LE SEGUENTI:

.....  
.....  
.....

2) CHE IL SETTORE PER IL QUALE SI RENDE DISPONIBILE A COLLABORARE  
E' IL SEGUENTE :

.....  
.....

3) DI AVERE VISIONE DELL'INTERO REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI  
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MONTELLA E SINGOLI VOLONTARI  
PER ATTIVITA' SOLIDALISTICHE, IN PARTICOLARE DEI SEGUENTI  
ARTICOLI:

ART . .20 - ART . 22 - ART .N. 23 - ART . 24 - ART. 25 - ART .26 - ART .27 – ART.  
29- ART . 30.

3) DI ESSERE STATO INFORMATO DALL'UFFICIO NELLA PERSONA DI  
.....CHE:

a) RESPONSABILE DEL PROGETTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL  
VOLONTARIATO INDIVIDUALE è LA SIG.RA .....

b) CHE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E'  
NECESSARIO SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON IL COMUNE NEL QUALE  
SI PRECISANO DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO, DEL CITTADINO  
UTNTE E DEL COMUNE E SI PREVEDE IL RIMBORSO DI EVENTUALI SPESE.

c) CHE L'ATTIVITA' SVOLTA ESCLUDE QUALSIASI FORMA DI PAGAMENTO  
DA PARTE DELL'UTENTE NEI CONFRONTI DEL VOLONTARIO.

MONTELLA ,..... IL/LA RICHIEDENTE